



Legittima la disciplina del concorso da viceispettore nella parte in cui prevede una riserva di posti prevista dall'articolo 27-bis, comma 2, del DPR 335 del 1982

Con la [sentenza numero 145/2025](#), la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982, nella parte in cui prevede la riserva di un sesto dei posti disponibili nel concorso da vice ispettore di Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, anche se hanno già superato il limite dei ventotto anni di età previsto dalla disciplina dello stesso concorso.

La questione era stata sollevata dal T.A.R. del Lazio secondo cui, la previsione di un requisito minimo di anzianità si poneva in contrasto con il cd. principio del pubblico concorso (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione), perché non funzionale a specifiche necessità dell'amministrazione della P.S. e, al contempo, restringendo ingiustamente la possibilità di accesso al concorso da parte dei cittadini.

Secondo il giudice rimettente, la stessa previsione era, inoltre, irragionevole e contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perché contraddiceva l'obiettivo di reclutamento di personale più giovane per un ruolo operativo, coerente con il limite di

SOMMARIO

- Legittima la disciplina del concorso da vice ispettore nella parte in cui prevede una riserva di posti prevista dall'articolo 27-bis, comma 2, del DPR 335 del 1982
- Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio personale – Esito seduta del 22 ottobre
- 19° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Limite massimo di assenze a seguito del decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della Pubblica Sicurezza — prot. n. 14856 del 3 giugno 2025
- Polizia, esenzione Imu anche con più immobili
- Bonus casalinghe 2025
- Il furto di energia elettrica
- Permessi studio e università telematiche

età; essa, infine, violava il principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento rispetto all'accesso al concorso del personale proveniente dai ruoli civili ministeriali o per la partecipazione al concorso da vice commissario, esenti da soglie minime di anzianità, ed estendendo ad un concorso pubblico un requisito tipicamente previsto nei concorsi interni.

I Giudici della Consulta hanno, invece, osservato che la partecipazione al concorso da vice ispettore è soggetta ad un requisito anagrafico generale (il limite di ventotto anni di età), rispetto al quale la soglia minima di anzianità costituisce una deroga, con lo scopo di valorizzare una certa professionalità acquisita dagli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.

In questo senso, la norma censurata determina un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei possibili partecipanti al concorso. Pertanto, essendo volta a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, essa è conforme al principio di buon andamento.

La Corte ha escluso, infine, che sussistano disparità di trattamento rispetto ai requisiti per l'accesso al concorso da parte del personale dei ruoli civili ministeriali - la cui diversa professionalità non può essere valorizzata nell'accesso al concorso, ma che resta soggetto al limite generale di età - e per la disciplina del concorso da vice commissario, che ha contenuto peculiare e derogatorio rispetto alle previsioni generali, prevedendo anche l'innalzamento del limite minimo di età.

Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio personale – Esito seduta del 22 ottobre 2025



Nel pomeriggio del 22 ottobre 2025 si è tenuto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza il Tavolo per la Prevenzione del Disagio, coordinato dalla Direttrice dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, dott.ssa Maria De Bartolomeis, e presieduto dal Direttore della DAGEP, Prefetto Armando Forgione. Hanno, inoltre, preso parte ai lavori: la Direttrice Centrale di Sanità, dott.ssa Clementina Moschella, il Direttore della Scuola Superiore di Polizia, dott. Mario Viola, il Direttore dell'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato, dott.ssa Tiziana Terribile, il Viceprefetto Tiziana Leone, in

rappresentanza della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali.

Nel corso della riunione è stato comunicato che a breve sarà aggiornato il decreto istitutivo del Tavolo, emanato lo scorso 20 giugno, con l'inserimento formale, tra gli uffici partecipanti, anche della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali. È stata altresì definita la calendarizzazione quadrimestrale degli incontri, a garanzia di una continuità del confronto e di un monitoraggio puntuale delle iniziative.

Sono state illustrate le prime azioni progettuali volte a prevenire il disagio sul territorio, con particolare riferimento ad alcune specifiche realtà operative che saranno oggetto di interventi mirati.

Il SIULP ha espresso apprezzamento per l'avvio di un percorso strutturato che, seppur ancora in fase iniziale, rappresenta una concreta apertura verso una gestione consapevole del disagio del personale.

In particolare, abbiamo sottolineato l'importanza di affrontare il disagio derivante dalla lontananza dalla propria sede di origine; la necessità di politiche abitative efficaci, in raccordo con la Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali. Le ricadute psicologiche e operative derivanti dalle continue tensioni e violenze a cui sono esposti quotidianamente i colleghi impegnati sul territorio; la criticità dell'attuale filiera gerarchica in cui sono schiacciati gli psicologi, che spesso ne limita l'efficacia del prezioso intervento. È stato dato atto all'Amministrazione, il

valore aggiunto dell'introduzione di protocolli formativi specifici sul disagio in tutti i percorsi di formazione, inclusi commissari, primi dirigenti e dirigenti superiori.

Il SIULP ha inoltre salutato con favore l'attenzione riservata agli interventi sociali a supporto dei padri separati, attraverso il progetto "La casa dei papà", ritenuto un importante segnale di attenzione umana e istituzionale verso condizioni spesso trascurate.

Il SIULP ritiene fondamentale che l'attenzione oggi manifestata non si esaurisca nella sola dimensione progettuale, ma si traduca in un concreto cambio di passo culturale e organizzativo, capace di porre al centro la persona del poliziotto, la sua dignità, il suo benessere psicofisico e la sua sicurezza, non solo operativa ma anche esistenziale.

La calendarizzazione periodica degli incontri, l'ampliamento del tavolo con nuovi attori istituzionali e l'avvio di iniziative strutturate rappresentano segnali importanti, che il SIULP accoglie con spirito costruttivo ma anche con la determinazione di chi vigilerà costantemente sull'attuazione degli impegni assunti, affinché nessun disagio venga ignorato, nessuna voce resti inascoltata.

Il benessere del personale è il presupposto irrinunciabile per una Polizia di Stato più forte, più giusta e più vicina ai bisogni dei propri operatori. In questa direzione continuerà ad andare il nostro impegno.

19° Corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Limite massimo di assenze a seguito del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – prot. n. 14856 del 3 giugno 2025



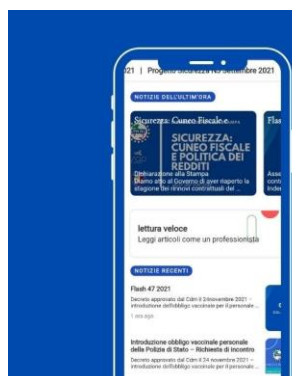
Con riferimento alla nota [prot. n. 0021847, del 17 ottobre](#) 2025, il Dipartimento fa sapere che l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Come noto, con il decreto indicato in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 2025, nr. 42, è stata rimodulata la durata del 19° Corso di formazione per allievi ispettori della Polizia di Stato, con conseguente proporzionale riduzione dei limiti massimi di assenza. Con la circolare prot. nr. 16411 del 17.06.2025 sono state diramate le

modifiche in parola.

Al riguardo, è stato altresì riferito che, trattandosi di modifiche intervenute successivamente all'inizio del corso, la decorrenza è stata prevista "dalla data di approvazione del decreto", con il chiaro fine di "evitare eventuali posizioni di criticità per alcuni allievi".

Sul punto è stato evidenziato, infine, che gli Istituti interessati hanno puntualmente partecipato agli allievi quanto riportato nella richiamata circolare, avendo cura di specificare la decorrenza delle modifiche intervenute.



MySIULP

IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Polizia, esenzione Imu anche con più immobili



La titolarità del diritto di proprietà su più unità immobiliari in capo al contribuente che, membro delle Forze di Polizia, invochi il relativo regime agevolato Imu, non osta al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013.

Il principio è enunciato nella sentenza n. 5248/2025 della CGT di I grado di Roma (Giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 16 aprile.

La vicenda di fatto nasce dall'opposizione di un contribuente a un avviso di accertamento finalizzato al recupero dell'Imu non versata su un

proprio immobile per l'anno 2019. Il ricorrente eccepiva di dover essere esentato dal pagamento del predetto tributo in virtù dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero per il regime agevolato riconosciuto ai membri delle Forze di Polizia.

Costituendosi in giudizio, invece, il concessionario per la riscossione rilevava che l'esenzione invocata poteva spettare unicamente laddove il ricorrente fosse risultato essere proprietario di un unico immobile, mentre nel caso di specie alla parte era attribuibile la titolarità di un'ulteriore unità immobiliare sita nel comune di Roma, pur se gravata dal diritto di abitazione in favore della madre.

Ebbene, la CGT romana ha accolto il ricorso di parte, avendo constatato che l'unico elemento ostativo sul quale l'ufficio aveva fondato il disconoscimento dell'esenzione andava rintracciato nella titolarità di più immobili in capo al ricorrente.

Quindi, la Corte tributaria ha ritenuto tale circostanza non preclusiva all'accesso al regime agevolato Imu riconosciuto alle forze dell'ordine, richiamando lo stesso dettato normativo di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013 e ritenendo che la disposizione fosse chiara nel non subordinare l'accesso all'esenzione Imu alla proprietà di un unico immobile.

Secondo i giudici la normativa non richiede, proprio per il personale delle Forze armate e di Polizia, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/S o A/9.

Ricordiamo, inoltre, che per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'Imu per l'immobile posseduto e non utilizzato, in caso di appartenenti alle forze dell'ordine, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu. Lo prevede l'articolo 13 del dlgs 201/2011 che ha confermato le norme già previste in materia di Ici e, come indicato nella circolare del Mef 1/2020, attualmente lo stesso obbligo è previsto dal comma 769 della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019) che ha introdotto la riforma dell'Imu.

La mancata presentazione della dichiarazione non consente di usufruire dell'esenzione, senza considerare che in ogni caso l'immobile accatastato come unica unità non può essere considerato a disposizione se utilizzato da un altro comproprietario residente.

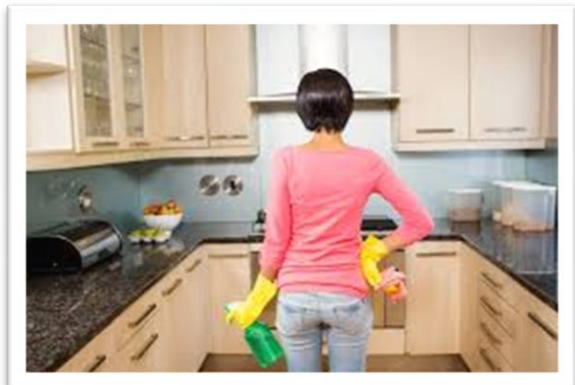


SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Bonus casalinghe 2025



Il “bonus casalinghe e casalinghi” non è un bonus unico o universale dedicato a chi svolge attività domestica non retribuita ma consiste in una serie di agevolazioni collegate a forme di sostegno economico in virtù del ruolo sociale, oltre che economico riconosciuto dalla Costituzione italiana al lavoro svolto fra le mura domestiche. Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, nel lontano 1995, qualificò il lavoro domestico come attività che merita tutela, richiamando l’art. 35 della Costituzione.

La prima forma previdenziale prevista per i casalinghi è il Fondo di previdenza volontaria per casalinghe e casalinghi, istituito nel 1996 e gestito

dall’INPS. È una forma di assicurazione volontaria per chi non ha un lavoro retribuito, né altre coperture previdenziali obbligatorie. Chi vi aderisce può versare contributi a propria scelta, costruendo nel tempo una pensione basata sui versamenti autonomamente effettuati.

Possono iscriversi al Fondo le persone di età compresa tra 16 e 65 anni che si occupano in via continuativa della cura della casa e del proprio nucleo familiare. Per ottenere un anno intero di contribuzione è necessario versare almeno 309,84 euro all’anno, ma l’importo può essere superiore se si desidera aumentare la futura pensione. Dopo almeno 5 anni di contributi si può maturare il diritto a una pensione di vecchiaia, a partire dai 57 anni (se l’importo è superiore a una certa soglia), oppure dai 65 anni. È prevista anche una pensione di inabilità per chi diventi impossibilitato a lavorare e abbia raggiunto almeno 5 anni di iscrizione al Fondo.

Pur essendo uno strumento importante, presenta un limite: non essendo previsto un trattamento minimo, l’importo della pensione può risultare piuttosto basso se i versamenti sono pochi o discontinui. Tuttavia, il Fondo rappresenta l’unica possibilità di costruire una copertura previdenziale per chi non lavora formalmente e desidera comunque tutelare il proprio futuro.

Chi non ha mai versato contributi può accedere, in età avanzata, all’assegno sociale. È una misura assistenziale destinata alle persone con più di 67 anni che si trovino in condizioni economiche svantaggiate. Per ottenerlo, bisogna avere redditi molto bassi: nel 2025, l’assegno pieno spetta a chi non ha reddito personale e, se vive in coppia, a chi ha un reddito familiare complessivo inferiore a circa 7.000 euro annui. Se si superano queste soglie, l’importo viene ridotto o non spetta affatto.

Non si tratta di una misura legata al lavoro domestico in sé, ma di uno strumento di sicurezza di base che può rappresentare un punto d’appoggio per chi, dopo una vita dedicata alla casa, non dispone di altre entrate economiche.

Il legislatore ha poi introdotto anche l’Assegno di Inclusione, una misura destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica, con l’obiettivo di favorire la loro inclusione sociale e lavorativa. Chi si occupa della cura di familiari con disabilità, minori o persone anziane, può essere esonerato dagli obblighi di partecipazione ai percorsi di lavoro o formazione previsti dalla misura.

Infine, a livello locale, molti Comuni e Regioni offrono agevolazioni e corsi di formazione pensati per chi desidera aggiornarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro dopo anni di impegni domestici. In alcuni casi, sono previsti contributi per la frequenza di corsi di riqualificazione professionale o incentivi per avviare un’attività autonoma.

Il furto di energia elettrica



Si tratta di una vera e propria fattispecie di reato, disciplinata con rigore dal Codice Penale. L'energia è considerata a tutti gli effetti un bene che può essere rubato, e le modalità con cui avviene la sottrazione comportano quasi sempre l'applicazione di circostanze aggravanti che rendono la posizione dell'autore ancora più seria.

L'oggetto del reato è l'energia elettrica stessa, che la legge equipara a una "cosa mobile" in quanto dotata di un valore economico autonomo.

La condotta consiste nell'impossessarsi dell'energia sottraendola a chi la detiene legittimamente (la società erogatrice o un altro utente, come nel caso del condomino che collega il proprio appartamento

all'impianto delle parti comuni o, peggio, al contatore di un vicino ignaro).

Il reato è permanente poiché la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto continua a fruire illecitamente dell'energia.

Il colpevole deve agire con il "fine di trarne profitto" (è il cosiddetto dolo specifico). Questo profitto non deve essere necessariamente monetario; è sufficiente lo scopo di ottenere un vantaggio, come quello di alimentare la propria abitazione o la propria attività commerciale senza pagare il corrispettivo dovuto.

Le modalità con cui un privato cittadino può commettere questo reato sono diverse, ma tutte riconducibili ad alcune tipologie principali, ciascuna con una sua precisa qualificazione giuridica.

L'ipotesi più chiara di furto è quella di collegare il proprio impianto direttamente alla rete di distribuzione, bypassando completamente il contatore. Questa condotta integra quasi sempre il furto aggravato da violenza sulle cose, poiché richiede una manomissione, anche minima, dei cavi della rete pubblica (Cassazione Penale, Sez. 4, n. 2291 del 20 gennaio 2021).

Lo stesso dicasi per quelle condotte finalizzate a ingannare il sistema di misurazione, alterandone i meccanismi di funzionamento (Cassazione Penale, Sez. 5, n. 7208 del 24 febbraio 2021).

La responsabilità penale investe anche chi non ha materialmente realizzato l'allaccio abusivo, ma ne fruisce consapevolmente, come ad esempio colui che prende in affitto un appartamento con un impianto elettrico illegale e continua a utilizzarne l'energia (Cassazione Penale, Sez. 5, n. 24592 del 23 giugno 2021). Non è quindi necessario essere l'autore materiale della manomissione per essere considerati responsabili.

Con la "Riforma Cartabia", il reato di furto semplice è diventato procedibile solo a querela della persona offesa. Tuttavia, questa novità non ha avuto effetti sul furto di energia elettrica considerato che questo reato è quasi sempre accompagnato da circostanze aggravanti, che lo rendono procedibile d'ufficio (ovvero lo Stato procede penalmente anche senza una querela formale della società elettrica).

Oltre alle aggravanti già viste (violenza sulle cose e mezzo fraudolento), quella quasi sempre presente è la sottrazione di cose destinate a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.). La giurisprudenza consolidata ritiene che l'energia elettrica erogata tramite la rete di distribuzione nazionale sia, per sua natura, un bene destinato a un pubblico servizio. Questa aggravante sussiste sempre, indipendentemente dal fatto che la società erogatrice sia un ente privato (come Enel S.p.A.) o che l'allaccio avvenga in una proprietà privata. È la destinazione pubblica del servizio a contare. Di conseguenza, la contestazione stessa del furto di energia dalla rete implica di fatto la contestazione di questa aggravante, rendendo il reato perseguibile d'ufficio (Cassazione Penale, Sez. 5, n. 2116 del 17 gennaio 2025).

Permessi studio e università telematiche



Continuano a pervenire richieste di chiarimento da parte di colleghi che chiedono se i permessi studio spettino anche a chi frequenta un'università telematica.

La Cassazione ha chiarito che i permessi spettano solo per lezioni sincrone che coincidono con l'orario di lavoro. Escluse le videolezioni registrate.

Pertanto, i permessi per il diritto allo studio – noti anche come “permessi delle 150 ore” – si applicano anche a chi è iscritto a un'università telematica, ma

a determinate e precise condizioni.

In linea di principio, non esiste alcuna differenza tra università tradizionali e università telematiche, purché queste ultime siano legalmente riconosciute dal MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). In tal caso, è prevista una sostanziale equiparazione degli atenei telematici con le “classiche” università.

L'iscrizione a un ateneo online legalmente riconosciuto, quindi, dà accesso agli stessi diritti di chi frequenta un'università “fisica”.

Tuttavia, il permesso retribuito è giustificato solo se l'attività didattica si svolge in un orario che coincide con l'orario di lavoro del dipendente.

Si profila come fondamentale la distinzione tra attività sincrone (in diretta): lezioni live, webinar, esercitazioni o altre attività formative che richiedono il collegamento in un orario specifico e predeterminato e attività asincrone (registrate): si tratta delle videolezioni e di altri materiali consultabili in qualsiasi momento.

Nel primo caso se l'orario coincide con quello di lavoro e si sovrappone ad esso, il dipendente ha diritto ai permessi;

Nel secondo caso, invece, i permessi non spettano, perché il dipendente può organizzarsi per seguire tali lezioni al di fuori dall'orario di lavoro, venendo così meno la necessità di assentarsi.

Questa regola è stata chiarita in più occasioni anche dall'ARAN, che ha escluso l'utilizzo dei permessi per attività che non impongono un'assenza effettiva dal servizio.

Nel contesto delle università telematiche, dunque, ciò che conta è la necessità di assentarsi dal servizio. Il permesso retribuito è giustificato solo se le attività didattiche si svolgono in un orario che coincide con l'orario di lavoro del dipendente.

Per quali attività si possono usare i permessi studio?

I permessi delle 150 ore possono essere concessi ed utilizzati per:

- seguire lezioni online in diretta (come abbiamo visto, sono quelle in modalità sincrona che si svolgono durante l'orario di servizio del lavoratore frequentatore);
- partecipare a esercitazioni o attività formative obbligatorie (anch'esse devono essere sincrone);
- sostenere esami o prove intermedie (eventi che spesso richiedono la presenza fisica presso la sede dell'ateneo ove si svolgono);

I permessi non possono, invece, essere usati per:

- studio personale a casa;
- visione di videolezioni registrate;
- semplice preparazione individuale degli esami.

Oltre al monte ore delle “150 ore”, la contrattazione collettiva riconosce anche il congedo straordinario retribuito per i giorni in cui si svolgono gli esami e permessi per i 4 giorni che precedono l'esame.

Questi permessi coprono l'intera giornata lavorativa in cui si tiene la prova e sono aggiuntivi rispetto alle 150 ore che servono essenzialmente per la frequenza dei corsi e delle relative lezioni (ripetiamo: se sincrone e coincidenti con l'orario di lavoro).

Per ottenere i permessi studio, il dipendente deve presentare al proprio ufficio una documentazione adeguata e completa, che solitamente include:

- certificato di iscrizione all'università per l'anno accademico in corso;
- calendario delle lezioni (per le attività sincrone), che dimostri la coincidenza, e dunque la sovrapposizione, con l'orario di lavoro;
- attestazione di partecipazione rilasciata dall'ateneo, che certifichi la presenza online durante l'orario di servizio (dimostrata dall'avvenuto collegamento alla piattaforma online durante l'orario per cui si è chiesto il permesso);
- certificato di esame sostenuto, per giustificare i permessi giornalieri specifici.

È fondamentale che la documentazione dimostri in modo inequivocabile che l'attività formativa non poteva essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

Con l'ordinanza n. 25038 dell'11 settembre 2025, commentata su queste pagine ([n. 41 2025](#)), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha chiarito in modo definitivo i limiti all'utilizzo dei permessi studio da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle università telematiche.

Gli Ermellini hanno precisato che i permessi studio retribuiti spettano ai dipendenti pubblici solo se la frequenza delle lezioni coincide con l'orario di lavoro e tale circostanza risulta da idonea documentazione. Nel caso di università telematiche, la natura "asincrona" delle lezioni esclude il diritto al beneficio, salvo che l'ateneo certifichi l'esistenza di attività sincrone obbligatorie in orari predeterminati e coincidenti con l'orario di servizio.

Si tratta di un orientamento già consolidato (Cass. n. 10344/2008; Cass. n. 17128/2013) motivato dal fatto che, per i corsi telematici, la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento elimina la necessità di assentarsi dal lavoro eccetto i casi di lezioni sincrone certificate come obbligatorie in determinati orari coincidenti con il servizio, il dipendente può legittimamente chiedere i permessi.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it